Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 8 novembre 1972

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 28 agosto 1972
registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1972
registro n. 31 Difesa, foglio n. 392

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

SALVATORI Pirro, nato a Norcia (Perugia) il 26 ottobre 1907, sottotenente complemento di fanteria. — In occasione dell'atterraggio forzato di un aereo nemico, il cui equipaggio aveva tentato di distruggerlo col fuoco, incurante del grave pericolo rappresentato dal prevedibile, imminente scoppio del carico di bombe e dei serbatoi di carburante dell'aereo, si portava coraggiosamente sul posto e dopo aver catturato l'equipaggio, riusciva, con mezzi di circostanza, a domare le fiamme consentendo il recupero dell'apparecchio. — Crotone, Capo Colonne, 11 agosto 1941.

(11841)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1972, n. 626.

Norme per l'attuazione dell'art. 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, concernente la costituzione ed il funzionamento degli organi regionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Agli esperti nelle discipline amministrative membri della commissione di controllo sull'Amministrazione regionale, di cui alla lettera *d*) del secondo comma dello art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è corrisposto un gettone di presenza nella misura di lire 20 mila per ciascuna giornata di partecipazione alle relative sedute.

E' inoltre corrisposto, ove spetti, il trattamento di missione previsto per i dipendenti dello Stato con qualifica di direttore generale.

Art. 2.

Le competenze previste nell'articolo precedente per gli esperti nelle discipline amministrative delle commissioni di controllo suddette e quelle di carattere accessorio al trattamento economico eventualmente spettanti agli altri componenti ed al segretario delle commissioni stesse, nei casi e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per il personale statale, sono liquidate dal Commissario del Governo.

Gli eventuali compensi previsti dall'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, sono attribuiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 131. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1972.

Sostituzione di due membri supplenti della commissione consultiva per le assicurazioni private.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 76 e 78 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1971, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 35, concernente la nomina, per il triennio 1971-1973, dei membri della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1972, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 11, con cui è stato provveduto alla sostituzione di alcuni membri della predetta commissione;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di nuovi membri in sostituzione di altri che hanno chiesto di essere esonerati dall'incarico;

Viste le designazioni all'uopo pervenute;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della commissione consultiva per le assicurazioni private:

Per entrambe le sezioni:

il dott. Dino Marchetti, come membro supplente, in qualità di esperto nelle discipline giuridiche interessanti le assicurazioni.

Per la prima sezione:

l'ing. Antonio Bassi, come membro supplente, in rappresentanza delle imprese esercenti le assicurazioni sulla vita.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1972

Il Ministro: FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1972
Registro n. 15 *Industria e commercio, foglio n.* 132

(11898)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1972.

Approvazione del regolamento organico del personale della Casa internazionale dello studente.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, il quale all'art. 11 disciplina le modalità di approvazione dei regolamenti organici degli enti di diritto pubblico;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 309, con la quale la Casa internazionale dello studente è stata affidata in gestione al Centro italiano viaggi istruzione studenti (C.I.V.I.S.);

Considerata la necessità di assicurare i servizi inerenti alla gestione della Casa internazionale dello studente con adeguato personale;

Considerata l'opportunità di procedere all'approvazione del regolamento organico del personale della Casa internazionale dello studente;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto è approvato il seguente regolamento organico del personale della Casa internazionale dello studente.

Roma, addì 16 settembre 1972

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Regolamento organico del personale della Casa internazionale dello studente

Art. 1.

Il personale della Casa internazionale dello studente è costituito da:

1) personale impiegatizio;
2) personale operaio.

Art. 2.

Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del Personale sono stabilite dalle annesse tabelle « A » (personale impiegatizio) e « B » (personale operaio), vistate dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Il personale è assunto per i posti disponibili nella qualifica iniziale di ciascuna carriera mediante pubblici concorsi per titoli ed esami.

Per l'assunzione in servizio è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32;
3) buona condotta;
4) idoneità fisica all'impiego.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per l'ammissione ai concorsi, oltre ai requisiti generali stabiliti dal presente art. 3, occorre il possesso dei titoli di studio previsti dal successivo art. 5 del presente regolamento organico per l'accesso rispettivamente alle carriere del personale direttivo, di concetto, esecutivo, ausiliario ed operaio.

Per l'espletamento dei concorsi si seguono le disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 4.

Ai vincitori del concorso viene attribuita la nomina in prova, mediante provvedimento del presidente dell'ente.

La nomina del dipendente che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, il dipendente consegue la nomina in ruolo, con provvedimento del presidente dell'ente, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il presidente dell'ente dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con provvedimento motivato. In tal caso spetta all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Durante il periodo di prova, all'impiegato compete il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo di appartenenza.

Art. 5.

Per l'ammissione ai concorsi, oltre ai requisiti generali stabiliti dal precedente art. 3, occorre il possesso:

del diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze sociali, lettere, lingue e letterature straniere, per i posti della carriera direttiva;

del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado per i posti della carriera di concetto;

del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado per i posti della carriera esecutiva;

del certificato di adempimento dell'obbligo dell'istruzione elementare per i posti della carriera del personale ausiliario e per il personale operaio.

Art. 6.

Il dipendente deve attendere con diligenza alle mansioni che gli sono affidate, curando nel miglior modo l'interesse della Casa internazionale dello studente e serbando, in servizio e fuori, condotta irreprensibile.

Il dipendente è tenuto inoltre:

a) a mantenere rigorosamente il segreto, rispondendo dei danni che possono derivare alla Casa internazionale dello studente dalla inosservanza di tale dovere;

b) ad avere la massima cura di tutto quanto appartiene alla Casa internazionale dello studente;

c) a dichiarare i vincoli di parentela ed affinità entro il terzo grado già esistenti e quelli che venisse a contrarre con altri dipendenti della Casa internazionale dello studente, e con i fornitori della medesima;

d) a comunicare la composizione del nucleo familiare con l'indicazione della propria abitazione, nonchè delle eventuali variazioni;

e) a non allontanarsi dal posto di lavoro senza l'autorizzazione dei superiori;

f) ad osservare scrupolosamente l'orario di lavoro.

Art. 7.

Con la qualifica di dipendente della Casa internazionale dello studente è incompatibile ogni attività che non sia ritenuta conciliabile con gli interessi e il decoro della casa. In particolare è incompatibile ogni attività prestata a favore di agenzie turistiche e di viaggio o di aziende alberghiere in genere.

Art. 8.

Il dipendente non può rifiutarsi di adempiere temporaneamente a funzioni proprie di una qualifica diversa, nell'ambito della carriera di appartenenza. Ove trattasi di funzioni annesse a qualifica superiore, l'esercizio di esse non costituisce titolo a maggiorazione di assegni o a progressione di carriera.

Art. 9.

Il dipendente è tenuto a risarcire i danni derivanti alla Casa internazionale dello studente da violazione degli obblighi di servizio. Se il dipendente ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire, va esente da responsabilità, salvo la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine. Il dipendente risponde invece se ha agito per delega del superiore. Il dipendente che nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite cagioni, per dolo o colpa, un danno ai terzi derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi stessi, è personalmente obbligato a risarcirlo. La responsabilità personale del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo è cagionata dal compimento di atti od operazioni, quanto se la detta violazione consiste nella omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento il dipendente sia obbligato. In tali casi la responsabilità civile si estende all'amministrazione della Casa internazionale dello studente.

Art. 10.

L'orario di servizio è stabilito con riferimento a quello previsto per i dipendenti civili dello Stato. Per i giorni festivi oltre le domeniche, e per quelli nei quali l'orario è limitato, sono osservate le indicazioni del calendario seguito dalla amministrazione dello Stato.

Quando le esigenze della Casa internazionale dello studente lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale.

Art. 11.

Il dipendente che si assenta dal servizio per malattia od altra causa di forza maggiore deve, salvo i casi di impossibilità, darne immediata comunicazione.

Art. 12.

Nei casi di assenza per malattia, si possono disporre accertamenti sanitari.

Qualora l'assenza si prolunghi oltre il terzo giorno, il dipendente deve trasmettere certificato medico entro lo stesso termine.

Nel caso di assenza per malattia il dipendente è collocato in congedo straordinario.

Se l'assenza non è dovuta a malattia ma ad altro grave impedimento, il dipendente deve, entro tre giorni, chiedere il congedo straordinario. In mancanza di tali adempimenti e qualora non venga riconosciuta l'esistenza della malattia o dello impedimento grave, l'assenza è ingiustificata.

Art. 13.

Il dipendente ha l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dove esercita il suo servizio. Egli può per comprovate ragioni, essere autorizzato a risiedere in luogo vicino.

Art. 14.

In materia di gerarchia, anzianità, stato matricolare, rapporti informativi e promozioni si applicano le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 15.

Il personale nominato in ruolo ha diritto allo stipendio stabilito dalle annesse tabelle «C» e «D» vistate dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.

Ha diritto altresì alle quote di aggiunta di famiglia nella misura e alle condizioni stabilite, al medesimo titolo, per il personale civile dello Stato.

Al personale compete, inoltre, la tredicesima mensilità, nei limiti e alle condizioni stabilite, al medesimo titolo, per i dipendenti civili dello Stato, nonchè l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modifiche.

Gli stipendi e le altre competenze, previa deduzione delle ritenute di legge e di quelle per il trattamento previdenziale, sono corrisposti mensilmente e posticipatamente.

Le misure degli stipendi, di cui alle tabelle «C» e «D» allegate al presente regolamento, si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti qualifiche indicate nelle tabelle medesime.

Tali stipendi sono suscettibili di aumenti periodici costanti in numero illimitato in ragione del 2,50 % della misura iniziale di essi, per ogni biennio di effettivo servizio prestato, nella qualifica cui appartiene il dipendente.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione può, con proprie delibere ed entro i limiti dell'apposito stanziamento iscritto nel bilancio di previsione, concedere al personale premi di rendimento in misura non superiore, per ciascun anno, a due mensilità di stipendio.

I premi di rendimento possono essere erogati nella misura massima sopra indicata soltanto al personale che abbia dato prova di notevole capacità e rendimento.

Art. 17.

Per le prestazioni di lavoro straordinario spetta al personale un compenso pari a quello stabilito dalle disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato, osservati, anche per quanto riguarda il numero delle ore retribuibili, i limiti e le condizioni previste dalle disposizioni medesime.

Art. 18.

Il personale che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) censura;

b) riduzione dello stipendio;

c) sospensione dalla qualifica;

d) destituzione.

Le sanzioni di cui al precedente comma sono irrogate nei casi e con gli effetti di cui agli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ed ai commi primo e quarto dell'art. 88 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La censura è inflitta con provvedimento del presidente dell'ente, e altre sanzioni con deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 19.

Al personale della Casa internazionale dello studente sono estese le norme di cui agli articoli 91, 92, 97 e 98 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la sospensione cautelare obbligatoria e facoltativa e quella relativa a condanna penale.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono adottati dal presidente dell'ente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 20.

Il rapporto di lavoro del personale di ruolo, oltre che nel caso di destituzione, cessa:

1) per compimento del sessantacinquesimo anno di età, per il personale impiegatizio; per il personale operaio: se uomini, al sessantacinquesimo anno di età, se donne, al sessantesimo anno di età;

2) per dimissioni volontarie;

3) per decadenza;

4) per dispensa.

Può essere collocato a riposo il personale che abbia compiuto il quarantesimo anno di servizio, prima del raggiungimento dei limiti di età di cui al punto 1).

Art. 21.

Il trattamento di previdenza e quiescenza del Personale sarà disciplinato da un apposito regolamento da sottoporre all'approvazione del Ministero per la pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.

Art. 22.

Per l'assistenza sanitaria il personale è iscritto, secondo le norme vigenti, all'E.N.P.D.E.D.P.

Disposizioni transitorie

Art. 23.

Nella prima attuazione del presente regolamento e non oltre sei mesi dalla sua approvazione, i posti stabiliti per le singole qualifiche iniziali di ciascuna carriera dalla annessa tabella «A» (personale impiegatizio) e quelli stabiliti nelle corrispondenti qualifiche iniziali dalla annessa tabella «B» (personale operaio) sono conferiti mediante concorsi per titoli tra il personale che, alla data di approvazione del presente regolamento, si trovi in servizio presso la Casa internazionale dello studente da almeno un anno e sia in possesso di un diploma di laurea o di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o del certificato di adempimento dell'obbligo dell'istruzione elementare per l'accesso ai posti da conferire rispettivamente nelle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria, nonchè degli altri requisiti, fatta eccezione del limite massimo di età, stabiliti dal presente Regolamento organico.

Ai fini dell'inquadramento di cui sopra, si prescinde, per gli operai, anche dal requisito del titolo di studio.

Art. 24.

Ai concorsi concernenti il conferimento di posti di qualifica superiore all'iniziale, può partecipare il personale impiegatizio contemplato nel precedente articolo che, oltre ad essere provvisto dei requisiti di cui all'art. 23, disimpegni, presso la Casa internazionale dello studente, funzioni proprie della carriera cui si riferiscono i predetti posti e sia in possesso di un periodo di anzianità di funzioni prestate presso la casa medesima per non meno di:

anni 4 e 6 mesi per i posti delle qualifiche di direttore di sezione della carriera direttiva;

anni 8 per i posti della qualifica di segretario principale della carriera di concetto;

anni 13, 8 rispettivamente per i posti delle qualifiche di coadiutore superiore, coadiutore principale della carriera esecutiva;

anni 8 per i posti della qualifica di commesso capo della carriera ausiliaria.

Ai fini del computo dei periodi di servizio, come sopra richiesti, l'ultima frazione di anno superiore ai sei mesi si calcola come anno intero.

Art. 25.

Ai concorsi previsti dagli articoli 23 e 24 può partecipare, anche il personale che, alla data di approvazione del presente regolamento, eserciti stabilmente, da almeno un quadriennio, fuunzioni proprie della carriera cui appartengono i posti da conferire e sia in possesso dei requisiti di carattere generale, fatta eccezione del limite massimo di età, nonchè almeno del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera immediatamente inferiore.

Ai fini del computo della predetta anzianità di funzioni l'ultima frazione di anno superiore ai sei mesi si calcola come anno intero.

Art. 26.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui agli articoli 23 e 24 sono nominate dal Presidente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 27.

Per quanto riguarda l'eventuale eccedenza dello stipendio fruito rispetto a quello previsto inizialmente nella nuova posizione si osservano le norme previste per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 28.

I posti che risultino disponibili dopo l'espletamento dei concorsi di cui agli articoli 23 e 24 possono essere conferiti, entro due anni dalla data di approvazione del presente regolamento, mediante concorsi per titoli ed esami-colloquio alla qualifica iniziale delle varie carriere riservati al personale che risulti in servizio alla data di approvazione del presente regolamento e sia in possesso dei requisiti di carattere generale, fatta eccezione del limite massimo di età, nonchè almeno del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera immediatamente inferiore.

I dipendenti che non possono partecipare ai concorsi di cui agli articoli 23 e 24 per mancanza dei prescritti requisiti ed i dipendenti che, avendo partecipato a tali concorsi, non risultino vincitori, conservano la posizione giuridica ed il trattamento economico in atto goduti.

Disposizioni generali

Art. 29.

Al personale della Casa internazionale dello studente sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per i dipendenti civili dello Stato in materia di benemerenze belliche.

Art. 30.

Per tutto quanto non è esplicitamente stabilito dal presente Regolamento in materia di stato giuridico, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste al medesimo titolo, per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 31.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data del decreto di approvazione.

Roma, addì 16 settembre 1972

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

TABELLA « A »

ORGANICI PERSONALE IMPIEGATIZIO

Qualifica	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Parametro	Numero dei posti
CARRIERA DIRETTIVA			
Direttore di sezione		307	
Consigliere amministrativo	4 anni	257	3
	6 mesi	190	—
			3
CARRIERA DI CONCETTO			
Segretario principale		297	4
	5 anni	255	
Segretario		218	
	4 anni	178	7
	2 anni	160	—
			11
CARRIERA ESECUTIVA			
Coadiutore superiore		245	1
Coadiutore principale		213	2
	5 anni	183	
Coadiutore		163	2
	4 anni	133	
	2 anni	120	—
			5
CARRIERA AUSILIARIA			
Commesso capo		165	1
	5 anni	143	
Commesso		133	
	4 anni	115	1
	2 anni	100	—
			2
Totale dei posti in organico			21

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

TABELLA « B »

ORGANICI PERSONALE OPERAIO

Qualifiche	Anni di permanenza	Parametro	Numero dei posti
Capo operaio		210	5
Operaio specializzato		190	25
	5 anni	165	
Operaio qualificato		173	
	4 anni	146	22
	2 anni	129	
Operaio comune		153	
	4 anni	133	24
	2 anni	115	—
Totale dei posti in organico			76

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

TABELLA « C »

STIPENDI ANNUI INIZIALI LORDI

Qualifiche	Parametri	Stipendi iniziali lordi
CARRIERA DIRETTIVA		
Direttore di sezione	307	2.256.450
Consigliere amministrativo	257	1.888.950
	190	1.396.500
CARRIERA DI CONCETTO		
Segretario principale	297	2.182.950
	255	1.874.250
Segretario	218	1.602.300
	178	1.308.300
	160	1.176.000
CARRIERA ESECUTIVA		
Coadiutore superiore	245	1.800.750
Coadiutore principale	213	1.565.550
	183	1.345.050
Coadiutore	163	1.198.050
	133	977.550
	120	822.000

Qualifiche	Parametri	Stipendi iniziali lordi
—	—	—
CARRIERA AUSILIARIA		
Commesso capo	165	1.212.750
	143	1.051.050
Commesso	133	977.550
	115	845.250
	100	735.000

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

TABELLA « D »

STIPENDI ANNUI LORDI DEL PERSONALE OPERAIO

Qualifiche	Parametri	Stipendi iniziali lordi
—	—	—
Capo operaio	210	1.543.500
Operaio specializzato	190	1.396.500
	165	1.212.750
Operaio qualificato	173	1.271.550
	146	1.073.100
	129	948.150
Operaio comune	153	1.124.550
	133	977.550
	115	845.250

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(11822)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1972.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza degli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 14 maggio 1948 con cui si è provveduto alla ricostituzione della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Parma;

Vista la nota n. 1499 in data 1° febbraio 1972 con cui l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Parma comunica che l'Unione parmense degli industriali, a seguito delle dimissioni rassegnate dal dott. Walter Giunzioni, ha designato a sostituirlo il dott. Romano Brunelli;

Decreta:

Il dott. Romano Brunelli è chiamato a far parte della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Parma in sostituzione del dott. Walter Giunzioni.

Roma, addì 21 settembre 1972

Il Ministro: COPPO

(11897)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1972.

Costituzione della commissione regionale per la manodopera agricola della Valle d'Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate e dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria, ad eccezione di quelle del Consiglio regionale della Valle d'Aosta che non ha inteso effettuare le designazioni stesse;

Considerata la necessità di provvedere, senza ulteriore indugio, alla costituzione della commissione regionale per la manodopera agricola della Valle d'Aosta e fatta riserva di integrare il relativo provvedimento ministeriale con i nominativi dei rappresentanti del suddetto consiglio, in tempo successivo;

Decreta:

E' costituita, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Aosta, la commissione regionale per la manodopera agricola per la Valle d'Aosta, composta dai signori:

Presidente:

Scollica dott. Gino, direttore dell'ufficio regionale del lavoro;

Covais dott. Gino, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, destinato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri effettivi:

Boccazzi Carlo, Giuliani Bruno, Bardi Enzo, Dondeinaz Guido, Santagiuliana Luigi, Incoletti Giuseppe, Lexert Valentino, Perron Vittorio, Stevenin Francesco, Vallet Ovando e Letey Miraldo, rappresentanti dei lavoratori.

Membri supplenti:

Ghignone Santino, Peloso Paolo, Tampan Heli, Matteotti Guido, Canazza Antonio, Guarguaglini Alì, Cottino Aldo, Imperial Luigino, Chatrian Michele, Machettar Ernesto e Grange Eufemio, rappresentanti dei lavoratori.

Membri effettivi:

Mistretta Federico, Bus Gioacchino, Lucianaz Luigi Augusto, Pedrini dott. Ennio e Marcoz Bruno, rappresentanti dei datori di lavoro.

Membri supplenti:

Chabod Guido, Bal Giuseppe Adriano, Comè Pietro Augusto, Chamonal Vittorio e Muz Franco, rappresentanti dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1972

Il Ministro: COPPO

(11821)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1972.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito della Cassa rurale ed artigiana di Solarussa, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Solarussa, e sua messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio-decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Solarussa, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Solarussa (Cagliari), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 35, lettera *c*), del testo unico citato per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di che al titolo VII, capo III, del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Solarussa, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Solarussa (Cagliari), e la stessa è posta in liquidazione in applicazione del combinato disposto degli articoli 35 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, e 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

(12001)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1972.

Revoca, su rinuncia, alla ditta SIGEM dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Firenze.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 4583 in data 21 aprile 1969 la ditta SIGEM fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Firenze, via S. Giovanni Gualberto, 10, specialità medicinali chimiche, purchè registrate e preparati galenici limitatamente alle forme: sciroppi, soluzioni in genere (esclusi i colliri), linimenti, lozioni, pomate, supposte, candelette, marmellate medicinali;

Vista la lettera in data 9 agosto 1972 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta SIGEM l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Firenze, via S. Giovanni Gualberto, 10, concessa con decreto ministeriale n. 4583 in data 21 aprile 1969.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Firenze è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11823)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1972.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Byk Gulden Italia S.p.a. dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti ministeriali n. 4355 e numero 4489 in data 19 febbraio 1968 e 23 novembre 1968 la ditta Byk Gulden Italia S.p.a. fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Accademia, 26/32 specialità medicinali chimiche purchè registrate e preparati galenici nelle seguenti forme farmaceutiche: bonbons, paste, soluzioni in genere, supposte e compresse;

Vista la lettera in data 20 luglio 1972 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Byk Gulden Italia S.p.a. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici, nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Accademia, 26/32, concessa con decreti ministeriali n. 4355 e n. 4489 in data 19 febbraio 1968 e 23 marzo 1968.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11825)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Ragusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1972, la provincia di Ragusa viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.380.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12075)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica dell'istituto magistrale « Palli Bartolomei » di Livorno ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Livorno n. 1156/1-14-13 del 19 maggio 1971, il preside dell'istituto magistrale « Palli Bartolomei » di Livorno, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare da vari donatori la somma di L. 250.000 per l'integrazione di un premio di studio intitolato « Prof. Lietta Favilla Abemiacar ».

(12021)

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo scientifico « L. Spallanzani » di Reggio Emilia ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Reggio Emilia n. 23303/1-14-13 del 15 luglio 1972, il preside del liceo scientifico « L. Spallanzani » di Reggio Emilia, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dal consiglio di presidenza la somma di L. 420.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Prof. Don Italo Paderni ».

(12022)

Autorizzazione alla cassa scolastica dell'istituto magistrale statale « M. di Canossa » di Reggio Emilia ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Reggio Emilia n. 8601 del 6 aprile 1971, il preside dell'istituto magistrale « M. di Canossa » di Reggio Emilia, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dalla sig.ra Caterina Giulia Boni la somma di L. 8.000.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Caterina Giulia e Maria Boni ».

(12023)

Autorizzazione alla cassa scolastica dell'istituto magistrale statale « E. De Amicis » di Cuneo ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Cuneo n. 1735/14/14 del 15 luglio 1972, il preside dell'istituto magistrale statale « De Amicis » di Cuneo, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dalla prof.ssa Elda Aime la somma di L. 4.000.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Prof.ssa Elda Aime ».

(12024)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Iscrizione del personale dipendente dall'Istituto nazionale per le case popolari per i ciechi alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, n. 156 in data 31 marzo 1971, è stata approvata, a' termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, dell'art. 16 della legge 26 luglio 1965, n. 965 e dell'art. 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, la deliberazione in data 4 giugno 1970, con la quale l'Istituto nazionale per le case popolari per i ciechi ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

(11936)

Iscrizione del personale dipendente dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Savona alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, n. 1353 in data 31 marzo 1971, è stata approvata, a' termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, dell'art. 16 della legge 26 luglio 1965, n. 965 e dell'art. 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, la deliberazione in data 20 dicembre 1969 integrata con delibera in data 19 dicembre 1970, con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Savona, ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

(11937)

Iscrizione del personale dipendente dall'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i mutilati e gli invalidi per servizio alla Cassa pensioni per dipendenti degli enti locali.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, n. 8960 in data 6 luglio 1971, è stata approvata, a' termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, dell'art. 16 della legge 26 luglio 1965, n. 965 e dell'art. 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, la deliberazione in data 29 marzo 1971, con la quale l'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i mutilati e gli invalidi per servizio ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

(11938)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche a precedenti decreti relativi a concessione di decorazioni al valor militare

Decreto presidenziale 28 agosto 1972 registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1972 registro n. 31 Difesa, foglio n. 392

I seguenti decreti relativi a concessione di decorazioni al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 2 febbraio 1943, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1943, registro n. 11, foglio n. 38 (Bollettino Ufficiale 1943, disp. 54, pag. 3970):

Margonari Adelmo, nato a Governolo l'8 febbraio 1916, soldato fanteria. Il luogo di nascita è: Bagnolo San Vito (Mantova) e non Governolo, mentre il nome è: Adelelmo e non Adelmo.

Regio decreto 18 ottobre 1942, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1942, registro n. 45, foglio n. 92 (Bollettino Ufficiale 1943, disp. 21, pag. 1646):

Vaccaneo Alessandro, nato a Carlaschi il 14 luglio 1883, colonnello cavalleria. Il luogo di nascita è: Garlasco (Pavia) e non Carlaschi.

(11842)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 211

Corso dei cambi del 6 novembre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	583,97	583,97	584,20	583,97	584 —	583,95	583,75	583,97	583,97	583,50
Dollaro canadese	592,25	592,25	592,20	592,25	592,10	592,25	592 —	592,25	592,25	591,25
Franco svizzero	153,69	153,69	153,70	153,69	153,70	153,68	153,64	153,69	153,69	153,72
Corona danese	84,35	84,35	84,36	84,35	84,30	84,35	84,32	84,35	84,35	84,40
Corona norvegese	88,05	88,05	88,10	88,05	88,10	88,05	88,025	88,05	88,05	87,95
Corona svedese	123,02	123,02	123 —	123,02	123 —	123,05	122,95	123,02	123,02	123,05
Fiorino olandese	181,03	181,03	181,10	181,03	181,10	181,04	181 —	181,03	181,03	180,99
Franco belga	13,24	13,24	13,2450	13,24	13,24	13,24	13,23	13,24	13,24	13,23
Franco francese	116,035	116,035	116,03	116,035	116,20	116,05	115,95	116,035	116,03	116,25
Lira sterlina	1373,80	1373,80	1374,50	1373,80	1371 —	1373,80	1373 —	1373,80	1373,80	1367,25
Marco germanico	182,40	182,40	182,50	182,40	182,30	182,40	182,29	182,40	182,40	182,39
Scellino austriaco	25,19	25,19	25,19	25,19	25,20	25,19	25,18	25,19	25,19	25,19
Escudo portoghese	21,735	21,735	21,74	21,735	21,70	21,72	21,65	21,735	21,73	21,72
Peseta spagnola	9,2025	9,2025	9,21	9,2025	9,21	9,20	9,20	9,2025	9,20	9,19
Yen giapponese	1,9420	1,942	1,95	1,9420	1,93	1,94	1,9425	1,9420	1,94	1,94

Media dei titoli del 6 novembre 1972

Rendita 5 % 1935	99,95
Redimibile 3,50 % 1934	99,725
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,80
» 5 % (Ricostruzione)	95,05
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,375
» 5 % (Città di Trieste)	94,75
» 5 % (Beni esteri)	94,275
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,55
» 5,50 % » » 1968-83	96,45
» 5,50 % » » 1969-84	98,425
» 6 % » » 1970-85	99,45
» 6 % » » 1971-86	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,725
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,225
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,825
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,375
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,95
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96 —
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,975
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 novembre 1972

Dollaro USA	583,86
Dollaro canadese	592,125
Franco svizzero	153,665
Corona danese	84,335
Corona norvegese	88,037
Corona svedese	122,985
Fiorino olandese	181,015
Franco belga	13,235
Franco francese	115,992
Lira sterlina	1373,40
Marco germanico	182,345
Scellino austriaco	25,185
Escudo portoghese	21,692
Peseta spagnola	9,201
Yen giapponese	1,942

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Solarussa, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Solarussa.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 5 ottobre 1972, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Solarussa, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Solarussa (Cagliari), e pone la stessa in liquidazione, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

L'avv. Giorgio Manconi è nominato commissario liquidatore ed i signori dott. Carlo Sanna, dott. Giustino Sanna e Ugo Sanna sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Solarussa, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Solarussa (Cagliari, in liquidazione coattta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1972

Il Governatore: CARLI

(12002)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA

Elenco degli aiuti di malattie infettive, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 16 agosto 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad aiuto di malattie infettive bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Alberetto Vincenzo	Costarainera Cipressa 10 settembre 1921	si						
2. Altieri Tommaso	Turi 10 gennaio 1934	si						
3. Baldasserini Giorgio	Orte 5 gennaio 1926	si						
4. Battaglino Giancarlo	Verona 19 dicembre 1937					si		
5. Biagi Giulio	Grosseto 5 febbraio 1934						si	
6. Boggiano Carlo Alberto	La Spezia 3 gennaio 1935	si						
7. Cadrobbi Paolo	Arco 27 settembre 1938	si						
8. Cagli Vito	Ancona 10 agosto 1926	si						
9. Caiazzo Antonio	Pagani 5 gennaio 1929						si	
10. Calonghi Gianfranco	Brescia 4 agosto 1929					si		
11. Campagna Rocco Paolo	Adelfia 17 febbraio 1928					si		
12. Cardini Antonio	Roma 13 febbraio 1925	si						
13. Castellano Giulio	Bitonto 4 settembre 1926					si		
14. Cavallaro Michele	Francavilla 28 ottobre 1928							si
15. Cavallo Pier Gianni	Napoli 4 settembre 1926					si		
16. Cavinato Giulia	Curtarolo 9 agosto 1934					si		
17. Ciammaichella Alessandro	Roma 3 luglio 1930					si		
18. Ciatto Aldo	Livorno 22 novembre 1927	si					si	
19. Cicerchia Guglielmo	Grosseto 6 settembre 1927						si	
20. Cini Candiani Adriana	Venezia 12 luglio 1932					si		
21. Cirelli Augusto	Oratino 3 agosto 1935						si	
22. Cirri Gian Paolo	Firenze 12 luglio 1935	si						
23. Coli Claudio	Cremona 14 dicembre 1930	si						
24. Coppini Pasquale	Cortona 29 marzo 1921						si	
25. Costanzi Giulio	Pesaro 3 novembre 1933						si	
26. Cudillo Annibale	Avellino 7 agosto 1920	si						
27. Cugnini Italo	Reggio Emilia 29 ottobre 1911					si		
28. D'Alonzo Domenico	Gavorrano 5 giugno 1933						si	
29. D'Amato Antonio	Procida - 18 giugno 1924	si						
30. De Lipsis Emilio	Montefredane 17 luglio 1933					si		
31. De Luca Andrioli Emilio Paolo	Lecce 11 novembre 1934					si		
32. De Santis Sergio	Roma 6 agosto 1934					si		
33. Dietz Alfredo	Varese 16 aprile 1934	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
34. Di Stefano Luigi	Adrano 5 giugno 1928					si		
35. Diversi Daniele	Roma 19 giugno 1935					si		
36. Erra Vincenzo	Salerno 9 aprile 1930					si		
37. Farnetani Nelio	Foiano della Chiana 16 giugno 1922		si					
38. Fasanelli Ivanoe	Roma 9 dicembre 1915	si						
39. Fassio Pier Giuseppe	Asti 18 luglio 1931					si		
40. Federighi Giancarlo	S. Maria del Giudice 21 settembre 1935					si		
41. Ferlazzo Benito	Lipari 27 luglio 1936					si		
42. Ferlito Tarcisio	Palermo 27 febbraio 1928					si		
43. Fiori Giovanni	Annicco 1° luglio 1932					si		
44. Fortunato Antonio	Pola 5 maggio 1933	si						
45. Forzani Cesare	Cremona 13 luglio 1924					si		
46. Foti Nicola	Reggio Calabria 21 settembre 1937	si						
47. Franco Fabio	Venezia 29 maggio 1919					si		
48. Gagliardi Bruno	Milano 2 ottobre 1917					si		
49. Gallone Francesco	Paternò 1° gennaio 1927					si		
50. Gasbarrini Giovanni	Genova 24 giugno 1933					si		
51. Gerna Giuseppe	Milano 23 marzo 1939	si						
52. Gheis Francesco	Urbino 23 luglio 1926	si						
53. Giaconia Oreste	Palermo 29 giugno 1920					si		
54. Giagnoni Piero	Pisa 13 maggio 1936					si		
55. Giannini Valerio	Roma 8 ottobre 1935					si		
56. Gorini Pasquale	S. Martino Siccomario 26 agosto 1924					si		
57. Grillone Valter	Torino 31 gennaio 1932						si	
58. Gritti Francesco	Alfonsine 20 marzo 1937					si		
59. Gualco Enrico	Silvano d'Orba 14 giugno 1931	si						
60. Guariglia Matteo	Salerno 24 gennaio 1924					si		
61. Imparato Luca	Napoli 25 settembre 1928						si	
62. Latorre Filippo	Carbonara di Bari 27 settembre 1931						si	
63. Lavegas Ernesto	Taranto 1° gennaio 1938						si	
64. Leoni Giulio Cesare	Roma 14 febbraio 1928	si						
65. Ligrone Francesco	Salerno 1° ottobre 1934							si
66. Lingetti Mario	Napoli 20 giugno 1928						si	
67. Loiacono Francesco	Bari 8 marzo 1924					si		
68. Lorenzini Ernestina	Verona 23 dicembre 1937					si		
69. Lupi Enrico	Bondeno 20 agosto 1914					si		
70. Madera Luigi	Cirò 28 marzo 1927	si						
71. Magliulo Eustachio	Juiz De Fora 17 novembre 1935					si		
72. Manganaro Mario	Parigi 15 giugno 1929	si						
73. Manzo Francesco	Campobello di Mazara 22 ottobre 1927					si		
74. Marchianò Enzo	S. Marco Argentano 3 novembre 1928					si		
75. Marioni Romolo	Torino 2 gennaio 1925	si						
76. Margaglio Giuseppe	Bronte 23 gennaio 1931					si		
77. Mariotti Mario	Livorno 27 ottobre 1928					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
78. Menè Sergio	Ortona 12 luglio 1935	si						
79. Menicagli Veliero	Fauglia 11 giugno 1932	si						
80. Merlo Nunzio	Caronia 9 gennaio 1926					si		
81. Michieletto Pietro	Udine 1° aprile 1928	si						
82. Mondino Pietro	Margarita 17 maggio 1936					si		
83. Mori Vincenzo	Modena 4 gennaio 1928					si		
84. Moscati Luigi	Amatrice 20 dicembre 1923						si	
85. Musca Alberto	Sinagra 3 gennaio 1926					si		
86. Naddeo Vincenzo	Salerno 24 gennaio 1935	si						si
87. Naso Francesco	Limbadi 13 gennaio 1926						si	
88. Niccolai Luciano	Livorno 14 gennaio 1935	si					si	
89. Niglio Pietro	Laureana 17 maggio 1935					si		
90. Perkan Bogomilo	Villa del Nevoso 22 aprile 1920					si		
91. Piersantelli Nicolò	Genova 31 maggio 1938					si		
92. Pizzaferri Aldo	Traversetolo 15 dicembre 1922					si		
93. Pucci Roberto	Roma 6 agosto 1930	si						
94. Restivo Onofrio	Campofranco 20 ottobre 1937					si		
95. Ricciardi Rosario	S. Teresa Riva 26 luglio 1936					si		
96. Rizzo Fortunato	Genova 29 aprile 1931	si						
97. Rolandi Ricci Vittorio	Genova 6 dicembre 1926					si		
98. Rubertelli Michele	Napoli 25 maggio 1935					si		
99. Saccani Ferruccio	Reggio Emilia 17 ottobre 1924					si		
100. Salmeri Giuseppe Antonio	Cesanò 28 novembre 1931					si		
101. Sardi Paolo	Torino 14 luglio 1920						si	
102. Serra Pietro Francesco	Cosenza 21 gennaio 1938	si					si	
103. Soverchia Ginevra	Cingoli 13 febbraio 1924						si	
104. Spadola Giuseppe	Modica 21 agosto 1937					si		
105. Spagnuolo Angelo	Salerno 17 ottobre 1936	si						si
106. Spirito Lorenzo	Salerno 28 ottobre 1933	si						
107. Tafani Oreste	Firenze 1° maggio 1929	si						
108. Taglieri Guglielmo	Napoli 25 maggio 1936						si	
109. Tarani Enzo	Rieti 20 maggio 1927			si				
110. Uggeri Stefano	Cremona 21 febbraio 1922					si		
111. Vellucci Augusto	Roma 12 marzo 1932					si		
112. Vetrano Antonio	Salerno 13 luglio 1932	si						si
113. Venezia Luigi	Bari 15 gennaio 1928		si					
114. Visco Giuseppe	Sorrento 28 ottobre 1927					si		
115. Zacà Francesco	Gallipoli 9 marzo 1922						si	

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di malattie infettive, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1972

Il Ministro: Gaspari

(11852)

Modifica degli elenchi dei primari di anestesia e rianimazione idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 12 aprile 1972 e 20 luglio 1972 che predispongono gli elenchi dei primari di anestesia e rianimazione idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1972 e nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 agosto 1972;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione dei succitati decreti ministeriali 12 aprile 1972 e 20 luglio 1972;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi dei primari di anestesia e rianimazione idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreti ministeriali 12 aprile 1972 e 20 luglio 1972 sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
516. Serra Giancesare	Milano 20 maggio 1926		sì					

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi dei primari di anestesia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreti ministeriali 12 aprile 1972 e 20 luglio 1972, viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
599. Ciocc Pantaleo	Molfetta 2 gennaio 1924		sì					

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di anestesia e rianimazione che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11849)

Modifica degli elenchi dei primari di odontoiatria e stomatologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 4 maggio 1972 e 1° luglio 1972 che predispongono gli elenchi dei primari di odontoiatria e stomatologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1972 e 1° luglio 1972;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione dei succitati decreti ministeriali 4 maggio 1972 e 1° luglio 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi dei primari di odontoiatria e stomatologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreti ministeriali 4 maggio 1972 e 1° luglio 1972 sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
10. Bubani Giovanni	Faenza 30 ottobre 1929		sì					

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati agli elenchi dei primari di odontoiatria e stomatologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreti ministeriali 4 maggio 1972 e 1° luglio 1972 viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
137. Pulci Giovanni	Civitavecchia 26 giugno 1928		si					

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di odontoiatria e stomatologia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11850)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento del ruolo del personale tecnico coadiutore degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli riservati ai tecnici del ruolo ordinario di carriera esecutiva che alla data del 1° luglio 1968 si trovino in servizio da almeno un anno presso gli osservatori astronomici e vesuviano e siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, nonchè degli altri requisiti prescritti per accedere al ruolo predetto, prescindendo, peraltro, dal limite massimo di età; possono essere ammessi ai concorsi, altresì, anche i tecnici di ruolo della carriera esecutiva, sprovvisti del diploma di cui sopra, purchè abbiano almeno sei anni di servizio di ruolo e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, numero 380;

Accertato che nell'organico del personale tecnico coadiutore dell'osservatorio astronomico di Pino Torinese l'aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di due unità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 784;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato per titoli ed esami a due posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese.

Art. 2.

Il concorso è riservato ai tecnici del ruolo ordinario di carriera esecutiva alla data del 1° luglio 1968 si trovino in servizio da almeno un anno presso gli osservatori astronomici e vesuviano e siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado nonchè degli altri requisiti prescritti per accedere al ruolo predetto, prescindendo, peraltro, dal limite massimo di età; possono essere ammessi, altresì, i tecnici di ruolo della carriera esecutiva, sprovvisti del diploma di cui sopra, purchè abbiano almeno sei anni di servizio di ruolo e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero avere almeno sei anni di servizio di ruolo ed essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono oppure vistata dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente capo ufficio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami. La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica di laboratorio e in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica di laboratorio i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica di laboratorio non si intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sara determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno ugualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale, Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato, su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) certificato su carta da bollo, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la comunicazione, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra e assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1970

p. *Il Ministro*: Romita

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1972
Registro n. 58, foglio n. 332

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria Divisione IV Viale Trastevere 00100 ROMA

sottoscritt (*a*), nat a (provincia di .) il chiede di essere ammess a partecipare al concorso riservato per titoli ed esami per due posti di tecnico coadiutore aggiunto (ex coeff. 202) — carriera di concetto — con assegnazione allo osservatorio astronomico di Pino Torinese, concorso indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1972, registro n. 58, foglio n. 332, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 dell'8 novembre 1972.

A tal fine sottoscritt dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt nelle liste elettorali del comune di (*b*)

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio:

6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*e*)

7) di non essere stato destituit o dispensat dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decadut da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*)

sottoscritt dichiara, altresì, di essere residente nel comune di (provincia di .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*): ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto allega, inoltre, la dichiarazione prevista dallo art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito:

Luogo e data

Firma (*h*)

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAMI

Prova scritta e prova orale

Nozioni di astronomia sferica, coordinate celesti e fenomeni che influiscono su di esse. Principi di fotometria fotoelettrica; nozioni tecniche sui telescopi e sul loro funzionamento. Richiami di algebra e trigonometria piana e sferica. Principi fondamentali di meccanica dei solidi e di elettrologia. Ottica geometrica.

Prova pratica di laboratorio:

Osservazione completa, visuale, oppure fotografica, oppure fotoelettrica, a scelta del candidato, eseguita al telescopio, con riduzione ed interpretazione tecnica dei dati.

(11794)

Concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato di terza classe in prova presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento nel ruolo dei tecnici della carriera direttiva degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli, da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori astronomici e vesuviano da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, numero 380;

Accertato che nell'organico del personale tecnico di carriera direttiva dell'osservatorio astronomico di Pino Torinese, l'aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di una unità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 784;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato per titoli ed esami a un posto di tecnico laureato di terza classe in prova (ex coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo, comunque assunto e retribuito, anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto con specifici incarichi affidati agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di uno dei seguenti diplomi di laurea: matematica, fisica, fisica-matematica, ingegneria, discipline nautiche;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;
e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;
f) avere l'idoneità fisica all'impiego;
g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
f) il titolo di studio;
g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
l) il proprio domicilio e recapito;
m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda suddetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti di ruolo è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente capo ufficio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami. La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale, Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria Divisione IV entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra e assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1972
Registro n. 58, foglio n. 333

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione
Direzione generale istruzione universitaria Divisione IV Viale Trastevere
00100 ROMA

sottoscritt (*a*), nat a (provincia di .) il chiede di essere ammess a partecipare al concorso riservato per titoli ed esami per un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova (ex coeff. 271) — carriera direttiva — con assegnazione presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese, concorso indetto con decreto ministeriale 26 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1972, registro n. 58, foglio n. 333, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 dell'8 novembre 1972.

A tal fine sottoscritt dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt nelle liste elettorali del comune di (*b*)

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio:

6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*e*) ;

7) di non essere stat destituit o dispensat dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat dichiarat decadut da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*)

sottoscritt dichiara inoltre di essere residente nel comune di (provincia di .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*) impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto allega, altresì, la dichiarazione prevista dallo art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito:

Luogo e data

Firma (*h*)

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

1) Conoscenza generale di astronomia teorica e pratica;
2) Fondamenti di elettronica teorica e applicata;
3) Istrumenti elettronici da laboratorio;
4) Macchine calcolatrici elettroniche.

(11795)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Taranto.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Taranto;

Visto il decreto ministeriale in data 2 ottobre 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Taranto, nell'ordine appresso indicato:

1. Durano dott. Giustino	punti	97,86	su 132
2. Eydoux dott. Ermanno	»	96,50	»
3. Schlitzer dott. Pasquale	»	95 —	»
4. Alagna dott. Gaetano	»	90,84	»
5. Aiello dott. Salvatore	»	88,63	»
6. Cassetti dott. Luigi	»	75,47	»
7. Tollis dott. Aldo	»	73,86	»
8. Pulli dott. Italo	»	73,50	»
9. De Angelis dott. Vittorio	»	71,25	»
10. Cormio dott. Salvatore	»	70 —	»
11. Maiorano dott. Luciano	»	68,04	»
12. Pettinicchio dott. Matteo	»	67 —	»
13. Manzini dott. Dario	»	64,81	»
14. Salzano dott. Antonio	»	64,75	»
15. Mignone dott. Pasquale	»	63,18	»
16. Maiorana dott. Giulio	»	62,80	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(11370)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione di allievi all'Accademia di sanità militare interforze.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, sulla istituzione della Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1972, registro n. 21, foglio n. 336, con il quale è stato indetto un concorso per l'ammissione di centonove allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, per l'anno 1972-73;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1972, registro n. 26 Difesa, foglio n. 344, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Considerato che, per sopraggiunti impedimenti, il colonnello medico in servizio permanente effettivo Freni Salvatore non può più attendere al suo incarico quale membro della predetta commissione;

Decreta:

Art. 1.

Il colonnello medico in servizio permanente effettivo Freni Salvatore, membro della commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di allievi all'Accademia di sanità militare interforze, indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1972, è sostituito nel suo incarico dal colonnello medico in servizio permanente effettivo Pulcinelli Mario.

Art. 2.

Al colonnello medico in servizio permanente effettivo Pulcinelli Mario verrà corrisposto il compenso spettantegli in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 agosto 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1972
Registro n. 31 Difesa, foglio n. 298

(11836)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a quattro posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettromeccanico » specializzato.

Nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 31ª dell'8 agosto 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 8 maggio 1972; registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1972, registro n. 35 Difesa pers. civ., foglio n. 172, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operai dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « elettromeccanico » specializzato.

(11871)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a due posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di « battitore di lamiera » specializzato.

Nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 31ª dell'8 agosto 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 8 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1972, registro n. 35 Difesa pers. civ., foglio n. 171, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operai dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « battitore di lamiera » specializzato.

(11872)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a tre posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di « lucidista di disegni » specializzato.

Nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 31ª dell'8 agosto 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 15 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1972, registro n. 36 Difesa pers. civ., foglio n. 396, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operai dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « lucidista di disegni » specializzato.

(11873)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a quattro posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di « conduttore patentato di caldaie a vapore oltre i 150 HP » specializzato.

Nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 31ª dell'8 agosto 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 8 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1972, registro n. 35 Difesa pers. civ., foglio n. 169, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operai dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « conduttore patentato di caldaie a vapore oltre i 150 HP » specializzato.

(11874)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « orologiaio e cronometrista » specializzato.

Nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 32ª dell'11 agosto 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 5 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1972, registro n. 42 Difesa pers. civ. foglio n. 180, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere « orologiaio e cronometrista » specializzato.

(11881)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a dieci posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di « fabbro fucinatore e forgiatore » specializzato.

Nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 32ª dell'11 agosto 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 31 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1972, registro n. 40 Difesa pers. civ., foglio n. 395, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operai dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « fabbro fucinatore e forgiatore » specializzato.

(11877)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a sette posti di ingegnere geografo in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare.

Nella dispensa del Giornale Ufficiale della Difesa n. 27 in data 1° luglio 1972 (data di pubblicazione 14 luglio 1972) è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1972, registro 36 Difesa, foglio n. 54, riguardante l'esito del concorso per esami a sette posti di ingegnere geografo in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare, indetto con decreto ministeriale 2 marzo 1970.

(11888)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a quattro posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettricista circuitista installatore e riparatore » specializzato.

Nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 31ª dell'8 agosto 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 8 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1972, registro n. 35 Difesa pers. civ., foglio n. 170, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operai dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « elettricista circuitista installatore e riparatore » specializzato.

(11879)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a dodici posti di chimico, fisico e biologo coadiutore in prova nel ruolo della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito.

Nella dispensa del Giornale Ufficiale della Difesa n. 38 in data 16 settembre 1972 (data di pubblicazione 2 ottobre 1972) è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1972, registro n. 46 Difesa, foglio n. 353, riguardante l'esito del concorso per esami a dodici posti di chimico, fisico e biologo coadiutore in prova nel ruolo della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 4 luglio 1970.

(11889)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a quattro posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di « attrezzatore navale aeronautico e paracadutista » specializzato.

Nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 34ª del 24 agosto 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 8 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1972, registro n. 45 Difesa pers. civ., foglio n. 208, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operai dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di «attrezzatore navale aeronautico e paracadutista » specializzato.

(11875)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « legatore di libri » specializzato.

Nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 34ª del 24 agosto 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 4 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1972, registro n. 45 Difesa pers. civ., foglio n. 207, con il quale è stato nominato il vincitore del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « legatore di libri » specializzato.

(11876)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a dieci posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di « aggiustatore meccanico » specializzato.

Nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 34ª del 24 agosto 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 30 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1972, registro n. 42 Difesa pers. civ., foglio n. 172, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operai dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « aggiustatore meccanico » specializzato.

(11882)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a cinque posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di « artificiere » comune.

Nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 34ª del 24 agosto 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 5 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1972, registro n. 44 Difesa pers. civ., foglio n. 220, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operai dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « artificiere » comune.

(11883)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a diciassette posti di chimico, fisico e biologo coadiutore in prova dell'Esercito, di cui dodici posti riservati ai laureati in fisica e cinque ai laureati in scienze biologiche.

Nella dispensa del Giornale Ufficiale della Difesa n. 38 in data 16 settembre 1972 (data di pubblicazione 2 ottobre 1972) è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1972, registro n. 47 Difesa, foglio n. 279, riguardante l'esito del concorso per esami a diciassette posti di chimico, fisico e biologo coadiutore in prova dell'Esercito, di cui dodici posti riservati ai laureati in fisica e cinque ai laureati in scienze biologiche, indetto con decreto ministeriale 7 novembre 1970.

(11887)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a cinque posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di «idraulico o tubista» specializzato.

Nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 34ª del 24 agosto 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 4 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1972, registro n. 45 Difesa pers. civ., foglio n. 33, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operai dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di «idraulico o tubista» specializzato.

(11886)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a cinque posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di «artificiere» specializzato.

Nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 31ª dell'8 agosto 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 8 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1972, registro n. 36 Difesa pers. civ., foglio n. 28, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operai dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di «artificiere» specializzato.

(11880)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a quindici posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di «montatore di automotocicli e mezzi blindo corazzati» specializzato.

Nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 34ª del 24 agosto 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 5 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1972, registro n. 43 Difesa - pers. civ., foglio n. 172, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operai dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di «montatore di automotocicli e mezzi blindo corazzati» specializzato.

(11884)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di «fototecnico» specializzato.

Nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 34ª del 24 agosto 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 19 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1972, registro n. 44 Difesa pers. civ., foglio n. 224, con il quale è stato nominato il vincitore del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di «fototecnico» specializzato.

(11885)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a due posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di «litografo macchinista» specializzato.

Nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 31ª dell'8 agosto 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 8 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1972, registro n. 36 Difesa pers. civ., foglio n. 29, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operai dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di «litografo macchinista» specializzato.

(11878)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 1972, n. **7.**

Variazione al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1972 - Secondo provvedimento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 10 *ottobre* 1972)

(11803)

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 1972, n. **8.**

Indennità ai consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 12 *ottobre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le indennità di carica e di presenza ai consiglieri regionali, comprensive del rimborso spese per l'espletamento del mandato, sono regolate dalla presente legge.

Art. 2.

L'indennità di carica dei consiglieri regionali è fissata nella misura di L. 400.000 mensili da corrispondersi per dodici mensilità.

Art. 3.

Gli assegni integrativi al Presidente della giunta, al Presidente del Consiglio, agli Assessori, ai componenti dell'Ufficio di Presidenza e ai membri del Consiglio in relazione alle funzioni ed alle attività svolte, di cui agli articoli 11 e 36 dello statuto, sono stabiliti nelle seguenti misure mensili:

a) al Presidente della giunta ed al Presidente del Consiglio regionale: L. 250.000;

b) ai componenti della giunta regionale: L. 175.000;

c) ai vice-presidenti del Consiglio regionale: L. 150.000;

d) ai segretari dell'Ufficio di Presidenza ed ai presidenti delle commissioni permanenti: L. 100.000.

Art. 4.

Gli assegni integrativi di cui al precedente art. 3 non sono fra loro cumulabili.

Ai consiglieri regionali che siano dipendenti dello Stato e di enti pubblici si applicano le norme della legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

Art. 5.

L'indennità di presenza ai consiglieri regionali è stabilita in una parte corrisposta a giornata di presenza ed in una quota forfettaria mensile, fissate entrambe in relazione alla distanza della residenza dal capoluogo sede della Regione e, per quanto concerne la seconda, in rapporto alle funzioni svolte.

L'indennità a giornata di presenza per le riunioni del Consiglio regionale, dell'Ufficio di Presidenza, della conferenza dei capi gruppo, della giunta regionale, delle commissioni consiliari permanenti è fissata nelle seguenti misure da corrispondersi non più di una volta al giorno:

L. 6000 per i consiglieri residenti nel comune di Bologna e del comprensorio intercomunale di Bologna;

L. 10.000 per i consiglieri residenti in altri comuni fino a 80 km. di distanza dal capoluogo;

L. 12.000 per i consiglieri residenti in comuni distanti oltre 80 km. dal capoluogo.

Le distanze di cui al comma precedente sono determinate dall'Ufficio di presidenza in base al percorso ferroviario o di altri servizi di pubblico trasporto.

Le quote forfettarie mensili, sempre in relazione ai tre gruppi indicati in precedenza, sono stabilite nelle seguenti misure nette:

a) per il Presidente della giunta e per il Presidente del consiglio regionale, rispettivamente

L. 170.000	L. 220.000	L. 220.000

b) per gli assessori regionali:

L. 70.000	L. 120.000	L. 120.000

c) per i membri dell'Ufficio di Presidenza e per i Presidenti delle commissioni consiliari permanenti:

L. 50.000	L. 80.000	L. 80.000

d) per i consiglieri regionali:

L. 30.000	L. 70.000	L. 70.000

Art. 6.

Ai consiglieri regionali compete l'abbonamento ferroviario dal comune di residenza al capoluogo della regione nonchè l'abbonamento per la circolazione autostradale.

Art. 7.

I conguagli rispetto agli acconti percepiti dai consiglieri regionali vanno computati alla stregua degli importi fissati negli articoli precedenti a partire dalla data di proclamazione dei singoli consiglieri e, per gli assegni integrativi di cui allo art. 3, dalla data di assunzione della carica.

Art. 8.

Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, compresi quelli previsti nell'art. 7 ammontano, per l'esercizio 1972, a complessive L. 687.000.000. La somma di cui sopra fa carico al bilancio 1972:

quanto a L. 551.000.000 al capitolo 00100 « Spese per il funzionamento del Consiglio regionale »;

quanto a L. 136.000.000 al capitolo 04100 « Assegni e rimborsi spese al Presidente ed ai membri della giunta regionale ».

Per l'esercizio 1973 e successivi l'onere complessivo è previsto in L. 480.000.000, di cui 400.000.000 a carico del capitolo di spesa corrispondente al capitolo 00100 del bilancio 1972, e lire 80.000.000 a carico del capitolo corrispondente al capitolo 04100 del bilancio 1972, che verranno iscritti nei rispettivi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 11 ottobre 1972

FANTI

(11804)

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 1972, n. 9.

Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla regione Emilia-Romagna ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, e dei decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, numeri 7, 8, 9, 10 e 11.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 12 *ottobre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla regione Emilia-Romagna ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, numeri 1-2-3-4-5-6 e dei decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, numeri 7-8-9-10-11, già di competenza del Capo dello Stato, degli organi centrali o periferici, individuali o collegiali, dello Stato, o di commissioni, comitati ed organismi vari da essi dipendenti o comunque operanti nell'ambito degli stessi, nonchè di enti, aziende e consorzi sottoposti alla vigilanza ed alla tutela della Regione, esclusi gli enti locali nei cui confronti la Regione non ha poteri di ordinamento, è transitoriamente disciplinato dalla presente legge.

Le disposizioni della presente legge perderanno efficacia con l'entrata in vigore:

a) delle leggi che, entro un anno dalla promulgazione di questa legge, conferiranno la delega delle funzioni agli enti locali di cui all'art. 57 dello statuto;

b) della legge che, a' termini dell'art. 61, quarto comma, e della II disposizione transitoria e finale dello statuto, deve disciplinare l'organizzazione degli uffici e la loro sfera di competenza;

c) delle leggi di riordinamento delle funzioni amministrative e degli enti sottoposti alla vigilanza ed alla tutela della Regione, da emanarsi entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'entrata in vigore delle leggi di cui al precedente comma comporterà l'abrogazione delle norme della presente legge, disciplinanti la stessa materia.

Art. 2.

Il Consiglio regionale, in riferimento alle funzioni trasferite di cui al precedente articolo, esercita le attribuzioni previste dall'art. 7 dello statuto; in particolare spetta al Consiglio regionale:

a) determinare gli indirizzi politici ed amministrativi;

b) emanare gli atti di carattere normativo, ivi compresi gli atti amministrativi che determinano criteri generali di intervento e prescrizioni di massima;

c) approvare i programmi ed i piani di intervento settoriale ed i conseguenti programmi di attuazione;

d) esercitare le funzioni di vigilanza, trasferite alla Regione, su enti, aziende e consorzi, fermo restando il potere di iniziativa autonoma e di attuazione della giunta di cui all'articolo 24 dello statuto;

e) approvare, nei casi previsti dalla legge, i bilanci preventivi e le relative variazioni ed i bilanci consuntivi degli enti, aziende e consorzi i cui atti non sono sottoposti all'organo regionale di controllo, nonchè i documenti programmatici e le relazioni ad essi allegate;

f) provvedere alle nomine spettanti alla Regione presso enti, aziende, consorzi, commissioni e comitati quando espresse disposizioni non ne attribuiscano la competenza ad altri organi regionali;

g) deliberare sull'assegnazione e sulla ripartizione dei finanziamenti in relazione ai programmi ed ai piani di cui al punto c);

h) determinare la rettifica dei confini comunali per comprovate esigenze locali di cui all'art. 32 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè la determinazione delle sedi municipali e le altre funzioni di cui all'art. 7 n. 17, dello statuto;

i) provvedere alla costituzione o allo scioglimento di enti, aziende e consorzi obbligatori nonchè di società interregionali in relazione alle materie di cui all'art. 1;

l) provvedere alla designazione, nei casi previsti dalla legge, degli organi di amministrazione ordinaria di enti, aziende e consorzi.

Con la presente legge sono delegate alla giunta regionale le nomine spettanti alla Regione presso commissioni e comitati.

Art. 3.

Il Presidente della Regione:

a) esercita la funzione di rappresentanza istituzionale della Regione;

b) emana i decreti di esecuzione delle deliberazioni della giunta;

c) emana i decreti di nomina sulla base delle designazioni degli organi competenti;

d) emana, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni gli atti di esecuzione delle determinazioni degli organi competenti in ordine alla costituzione ed allo scioglimento di commissioni e comitati alle dipendenze dell'amministrazione regionale o comunque operanti nell'ambito della stessa;

e) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 26 dello statuto;

f) esercita le altre funzioni che gli siano state delegate dalla giunta ai sensi dell'art. 4 della presente legge.

Gli atti di cui al punto *b*) possono essere delegati dal Presidente ai singoli componenti la giunta.

Art. 4.

La giunta, nell'ambito delle sue competenze, esercita le residue funzioni amministrative trasferite di cui all'art. 1, non attribuibili alla competenza del Consiglio o del Presidente della Regione in base agli articoli precedenti.

Le funzioni amministrative esercitate dalla giunta sulla base del comma precedente possono essere da quest'ultima delegate al Presidente o a singoli componenti la giunsta stessa, secondo le direttive da questa deliberate. Spetta, comunque, al Presidente, il coordinamento delle funzioni delegate.

Art. 5.

Le funzioni amministrative trasferite di cui all'art. 1, già di competenza degli uffici periferici dello Stato trasferiti alla Regione, continuano ad essere esercitate dagli stessi uffici, quali organi della Regione, con le competenze e le attribuzioni stabilite dalle leggi vigenti.

Le funzioni amministrative trasferite o delegate, già di competenza di organi collegiali, quali comitati, commissioni, operanti presso uffici periferici, trasferiti dallo Stato alla Regione, continuano ad essere esercitate dagli stessi organi quali organi della Regione, con le competenze stabilite dalle leggi vigenti.

Alla giunta, o in base alla delega di cui al precedente articolo 4, ai singoli assessori spetta impartire direttive vincolanti agli uffici periferici sia in materie di carattere generale che per affari particolari.

Spetta alla giunta, nei casi previsti dalla legge, la facoltà di avocazione e revoca degli atti degli organi gerarchicamente dipendenti, nonchè la facoltà di sostituzione.

La giunta può altresì delegare, agli uffici periferici o a singoli funzionari, in base a direttive vincolanti, altre funzioni di propria competenza.

Art. 6.

La regione Emilia-Romagna si sostituisce di diritto agli organi centrali e periferici dello Stato nei consorzi di cui essi facevano parte, nelle materie trasferite alla Regione dai decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, numeri 1-2-3-4-5-6 e dai decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, numeri 7-8-9-10-11.

Art. 7.

Fino ad una diversa disciplina della materia, gli enti provinciali per il turismo continueranno ad esercitare le funzioni loro decentrate dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.

Art. 8.

Sono fatte salve, in quanto applicabili e in quanto compatibili con la presente legge e con la legge regionale 15 maggio 1972, n. 5, fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di riordinamento delle funzioni di cui all'art. 1, le norme sostanziali e procedurali vigenti, anche se relative all'acquisizione di pareri tecnici.

Restano parimenti salve le disposizioni di cui alla legge regionale 15 maggio 1972, n. 5.

Art. 9.

Nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti, aziende e consorzi trasferiti sotto il controllo e la vigilanza della regione Emilia-Romagna sono tenuti ad adeguare i propri statuti e regolamenti alle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, numeri 1-2-3-4-5-6 e dei decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, numeri 7-8-9-10-11, nonchè alla presente legge e alle altre leggi regionali.

Sono esclusi da tale obbligo, oltre agli enti a carattere nazionale e pluriregionale operanti nei settori trasferiti, i consorzi di bonifica e miglioramento fondiario, i consorzi di bonifica montana, nonchè i consorzi comunque denominati, sottoposti alla vigilanza regionale dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, per i quali si provvederà con apposita legge.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Roma, addì 11 ottobre 1972

FANTI

(11805)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.